



# **COMUNE DI SERRAMAZZONI**

Provincia di Modena

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 80 del 31/12/2020**

OGGETTO:

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2020 DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno TRENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 09:10, con le modalità previste nel decreto del Sindaco n. 5 del 21 marzo 2020 si è riunito il Consiglio Comunale.

<b>BARTOLACELLI CLAUDIO</b>	<b>Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>FORNARI SABINA</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>GORRIERI DANIELE</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>SCARABELLI NADA</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>PINI SIMONA</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>CASELLI FABIO</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>MARCELLAN MARA</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>GHIARONI LUIGI</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>MARZANI FRANCESCA</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>GUAITOLI PAOLA</b>	<b>Consigliere</b>	<b>A</b>
<b>TOLLARI GIORGIA</b>	<b>Consigliere</b>	<b>A</b>
<b>VENTURELLI MARIA CHIARA</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>CASOLARI GIAN PAOLO</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>

Vengono nominati a scrutatori SCARABELLI NADA, GHIARONI LUIGI, VENTURELLI MARIA CHIARA.

Assume la presidenza il Sindaco, BARTOLACELLI CLAUDIO.

Partecipa alla seduta MONTANARI CRISTINA, Vice Segretario Comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e procede all'esame della proposta di deliberazione importata di seguito.

OGGETTO:  
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2020 DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

La presenza dei consiglieri è avvenuta mediante videoconferenza (via skype), con le modalità previste nel decreto del sindaco n. 5 del 21 marzo 2020 ad oggetto "*Sedute degli organi collegiali-Consiglio e Giunta Comunale ex art.73, D.L. marzo 2020 n. 18*".

Presenti presso la sede Sindaco e Vicesegretario.

Risultano presenti alla trattazione del punto n. 3 iscritto all'ordine del giorno i seguenti consiglieri, intervenuti in videoconferenza: Bartolacelli Claudio, Fornari Sabina, Gorrieri Daniele, Scarabelli Nada, Pini Simona, Ghiaroni Luigi, Marcellan Mara, Caselli Fabio, Casolari Gian Paolo, Marzani Francesca, Venturelli Maria Chiara. Presenti n. 11.

L'identità personale dei consiglieri è stata accertata dal Vicesegretario, mediante appello nominale, rivolto ai consiglieri collegati via telematica.

Entra la Consigliera del gruppo di minoranza "Movimento 5 Stelle" Guaitoli Paola.

Il Sindaco introduce il punto n. 3 iscritto all'ordine del giorno poi passa la parola al consigliere Caselli Fabio che lo illustra.

E' collegato il Dott. Vito Rosati, commercialista della Serramazzone Patrimonio Srl e di Acquedotto del Dragone srl, che sintetizza le principali grandezze finanziarie delle società ed il loro sviluppo.

Il Sindaco ringrazia il dott. Vito Rosati per l'illustrazione e rimarca il positivo lavoro svolto per mettere in sicurezza finanziaria la Serramazzone Patrimonio e di conseguenza il bilancio del Comune.

Il Consigliere Caselli Fabio aggiunge precisazioni sull'indebitamento della Serramazzone Patrimonio.

La Consigliera del gruppo di minoranza "Movimento 5 Stelle" Guaitoli Paola che chiede il ruolo del dott. Vito Rosati, il Consigliere Caselli risponde.

La Consigliera Francesca Marzani capogruppo del "Movimento 5 Stelle" osserva che rispetto alle Serramazzone Patrimonio, come gruppo consiliare non hanno avuto rendiconti dettagliati/informazioni precise; infine chiede precisazioni sul punto n. 5 del deliberato.

Il Consigliere Fabio Caselli risponde che dopo le feste si può fare un incontro di approfondimento, anche con il dott. Vito Rosati; sul punto n. 5 del deliberato dell'atto, risponde circa i motivi dell'iscrizione al Mepa;

La Consigliera Francesca Marzani ringrazia.

Il Sindaco-Presidente, interpella i consiglieri per la dichiarazione di voto; s'iscrive la consigliera Guaitoli Paola del gruppo di minoranza "Movimento 5 Stelle" che conferma l'apprezzamento, ma anticipa un'astensione.

\*\*\*\*\*

Il resoconto della discussione è riportato in video registrazione su dispositivo elettronico che si conserva agli atti del servizio segreteria ai sensi dell'art. 45 del regolamento del Consiglio Comunale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso che:**

- a) l'art. 20 del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica (D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175) ha previsto l'obbligo, per ogni p.a., di adottare annualmente un provvedimento di analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) entro la fine dell'esercizio successivo, la p.a. è tenuta a predisporre una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti;
- c) una volta adottati, il provvedimento di analisi delle partecipate, il piano di razionalizzazione e la successiva relazione devono essere inviati all'Osservatorio del MEF ed alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente;
- d) la mancata adozione dei suddetti atti da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti;

**Richiamato**, in particolare, l'art. 20 summenzionato:

### *Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*

*1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

*3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

*4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

*5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.*

*6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

*7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.*

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

**Verificato** che, sulla base di quanto richiamato, ogni ente locale è pertanto tenuto a predisporre ed adottare:

- a) entro il prossimo 31 dicembre 2020: i) l'analisi delle società partecipate direttamente e indirettamente; ii) la definizione degli interventi da formalizzare nel piano di razionalizzazione; iii) il successivo invio degli atti ad Osservatorio MEF e Sezione controllo Corte dei conti;
- b) entro la fine dell'anno successivo (31.12.2021), la relazione che rendiconti i risultati derivanti dall'attuazione del piano 2020;

**Precisato** che la normativa sulla razionalizzazione delle partecipazioni enuncia il primo criterio cui deve ancorare l'azione l'Ente: in particolare, la norma prevede che la razionalizzazione delle partecipazioni avvenga innanzitutto mediante l'eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione, con un ampliamento dello spettro delle partecipazioni considerate (sia dirette che indirette), a fronte di quanto previsto dalla più risalente disciplina (art. 3, commi 27 e 28, legge n. 244/2007), che considerava solo le partecipazioni dirette;

**Richiamata** la propria precedente deliberazione n. 73 del 28.12.2019, ad oggetto "*PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2019 DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE*", con la quale, tra le altre cose, sono state approvate le seguenti indicazioni, rispetto a tutte le partecipazioni dirette in essere:

- 1) confermare il mantenimento dell'attuale partecipazione dell'Ente in:
  - a) AGENZIA PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA SPA;
  - b) HERA SPA;
  - c) LEPIDA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI, già SOCIETÀ PER AZIONI;
  - d) SERRAMAZZONI PATRIMONIO SRL A SOCIO UNICO;
  - e) SETA SRL;
  - f) ACQUEDOTTO DEL DRAGONE IMPIANTI SRL; ciò, sino alla scadenza del contratto d'affitto di ramo d'azienda stipulato il 12.9.2008 con Hera spa, della durata di anni 15, valutato che sino ad allora si prevedono risultati positivi per circa € 200.000,00 al netto d'imposte, ed alla luce di quanto disposto dalla legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 724 e 725), secondo cui è prorogata alla fine del 2021 il termine previsto per la liquidazione delle quote delle società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio utile nel triennio precedente alla ricognizione (quale Acquedotto del Dragone Impianti srl); dopodiché, si procederà a scioglimento e messa in liquidazione della società;
- 2) dettare appositi indirizzi alle suindicate società, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 19, D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, avendo cura di fissare obiettivi specifici, annuali e pluriennali, in termini di contenimento delle spese, tenuto conto dell'attività prodotta in favore degli enti partecipanti alla società in house e dei soggetti terzi, in un'ottica di efficienza ed economia di scala, nonché di realizzazione dello scopo di lucro (compatibilmente con l'attività espletata), evidenziando in particolare, relativamente alla società Serramazzone Patrimonio srl, la necessità di verificare, relazionando motivatamente ed in tempi brevi, circa: 1) l'esigenza del mantenimento, nell'organico della società, della figura del "direttore tecnico"; 2) la congruità del compenso dell'amministratore unico e la sua conformità alle vigenti disposizioni di legge;

**Ricordato** che l'Amministrazione comunale in attuazione alla deliberazione consiliare nr. 29/2017, sopra citata, nel DUP 2018-2020, approvato con propria deliberazione nr. 2/2018, in riferimento alla SERRAMAZZONI PATRIMONIO SRL A SOCIO UNICO ha previsto quanto segue:

*“In merito alla propria patrimoniale, l'Amministrazione, con la propria deliberazione di CC 29/2017 ha proceduto ad una attenta verifica che ha rilevato che ad oggi non sussiste nessuna delle condizioni descritte dal legislatore per imporre un percorso di aggregazione o di messa in liquidazione. Gli esiti della ricognizione hanno comunque evidenziato che la stessa partecipata necessita di una rigorosa azione di contenimento dei costi al fine di mantenere l'equilibrio economico finanziario della società, e una revisione della attività e funzioni assegnate alla luce dell'attuale normativa, che induce ad un drastico ridimensionamento dell'attività della stessa. E' quindi stato previsto un percorso di razionalizzazione, presentato alla Corte dei Conti con la ridefinizione delle competenze e di conseguenza con le azioni propedeutiche in ambito di gestione del personale e di gestione dei beni immobili. L'obiettivo primario è quello di mettere la società in sicurezza, in un virtuoso percorso di efficientamento senza che questo abbia ripercussione sui servizi effettuati, ottemperando i requisiti definiti dalla corte dei conti e predisponendo l'iter per i passaggi successivi finalizzati al riordino definitivo di attività, beni e personale in funzione delle competenze, in un'ottica di riduzione dell'indebitamento in continuità con gli anni scorsi.*

*Nel bilancio 2018-2020 si è quindi previsto il primo step di ridefinizione delle competenze/attività tra socio unico (che si occuperà direttamente di demanio stradale, impianti sportivi e locazioni di immobili) e partecipata (a cui carico rimarranno la gestione dei cimiteri, delle aree di sosta a pagamento, dei canoni di concessione servizio idrico integrato e gas, della locazione aree PLERT), e non si sono previste opere pubbliche da realizzarsi da parte della società stessa. E' inoltre in corso di valutazione il processo per ricondurre nella piena disponibilità dell'ente gli immobili ad uso scolastico. Infine si sta predisponendo un piano pluriennale di sistemazione partite creditorie e debitorie tra Amministrazione –partecipata.*

*Questo percorso si è concretizzato finanziariamente nell'azzeramento del contributo in conto esercizio riconosciuto dall'ente alla controllata (al momento dell'insediamento dell'Amministrazione era di circa € 200.000,00) e in parallelo allo stanziamento sui singoli anni 2018-2019-2020 di una somma in conto capitale a titolo di apporto di capitale, per far fronte alle difficoltà in termini di cash flow della partecipata”;*

**Verificato** che, rispetto a quest'ultima indicazione, diversamente, il bilancio di previsione 2019/2021 e 2020/2022 ha visto sostanzialmente due tipi di interventi che per gli esercizi 2019 e 2020 hanno determinato complessivamente un minor impegno finanziario annuo per € 135.000,00:

- 1) in conto capitale dove, diversamente dal passato, è stato eliminato ogni apporto di capitale (risparmio di € 100.000,00);
- 2) in parte corrente, dove sono stati azzerati i giri contabili inerenti a “contratti di servizio” tra società e comune per l'utilizzo reciproco di personale, rimanendo in essere solo un capitolo di spesa per affidamenti di servizi (appalti); per il 2019, in particolare, la quota a carico dell'Ente è passata da € 95.000,00 ad € 26.840,00 (dati consuntivi) e, per il 2020 ad € 10.850,00 (dati da previsione assestata);

**Osservato** che, applicazione di quanto stabilito dall'art. 19, D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, con deliberazione consiliare n. 3 del 31.1.2019, è stata approvata una convenzione-quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su “LEPIDA s.c.p.a.”, che disciplina l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri d'indirizzo e di controllo di competenza dei soci;

**Evidenziato**, in ogni modo, che la razionalizzazione periodica di cui al presente atto:

1. comprende due momenti distinti: a) una ricognizione, ovvero un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette; b) dalla stessa,

può scaturire la necessità di un nuovo piano di razionalizzazione, in cui programmare e formalizzare le azioni che si rendono eventualmente necessarie;

2. costituisce atto ricognitivo di aggiornamento della propria soprarichiamata precedente deliberazione n. 73 del 28.12.2019;

**Osservato** che:

- i. le partecipazioni indirette sono oggetto di ricognizione se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposta a controllo pubblico, e rilevato che questo Comune non si trova in detta fattispecie;
- ii. i consorzi tra le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute, ma le partecipazioni delle Amministrazioni in detti consorzi non sono oggetto di razionalizzazione;

**Ritenuto** altresì necessario evidenziare le azioni intraprese, in materia, nel corso dell'esercizio 2020;

**Tenuto conto** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Responsabile del Servizio Finanziario, utilizzando a tal fine le schede e gli schemi elaborati dal MEF-Dipartimento del tesoro, nell'osservanza degli "*Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche-(Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)*", documento del 21.11.2019 come aggiornato in relazione al presente adempimento, approvato dal Mef e dalla Corte dei conti, ove in particolare, è disposto che saranno oggetto di comunicazione: 1. tutte le partecipazioni dirette detenute in società ed enti, in maniera del tutto analoga ai precedenti censimenti annuali condotti dal Dipartimento del tesoro; 2. tutte le partecipazioni indirette detenute in società per il tramite di società controllate o di organismi controllati dall'amministrazione (non sono considerati "organismi tramite" i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, dal momento che spetterà a questi ultimi l'onere di censirle e di sottoporle a revisione periodica);

**Visto** il parere dall'Organo di revisione richiesto ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espresso in data 21.12.2020, giusto verbale n. 46 (Allegato 12);

**Evidenziato che**, essendo il piano di revisione l'espressione dell'indirizzo politico-amministrativo che un Comune intende adottare in materia di partecipazioni societarie (in termini di eventuali dismissioni, fusioni, scioglimento o, eventualmente, acquisizioni, non essendo queste ultime oggetto di divieto da parte del TUSP), la sua approvazione va rimessa alla competenza dell'organo politico-amministrativo di vertice, ovvero il Consiglio comunale;

**Ravvisata** la necessità di conferire al presente atto l'immediata eseguibilità, per consentire il rispetto dell'adempimento nei tempi fissati dal legislatore;

**Dato atto** che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267, è corredata dai previsti pareri favorevole tecnico e contabile del Responsabile del Settore competente, come da allegato;


Disposta la votazione, avvenuta per appello nominale a cura del Vicesegretario e voto palese mediante affermazione vocale–audio, si ottiene il seguente risultato:

- Consiglieri presenti n.12;
- Consiglieri votanti n. 09;
- Voti favorevoli n. 09;
- Voti contrari n. 0;
- Astenuti n. 03: Marzani Francesca, Guaitoli Paola e Venturelli Maria Chiara.

Visto l'esito della votazione,

**DELIBERA**

- 1) di riportare preliminarmente, come di seguito, la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente:



- 2) Di evidenziare che le azioni intraprese in materia si sono concretizzate, sostanzialmente, anche nell'esercizio 2020, in una rigorosa azione di contenimento dei costi con riguardo alla SERRAMAZZONI PATRIMONIO SRL A SOCIO UNICO, con particolare riguardo, oltre a quanto indicato in premessa, alla gestione amministrativa della società;
- 3) di confermare il mantenimento dell'attuale partecipazione dell'Ente in:
- g) AGENZIA PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA SPA;
  - h) HERA SPA; ciò, riservandosi, tuttavia, la possibilità di alienare quota delle azioni per il finanziamento degli investimenti programmati;
  - i) LEPIDA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI, già SOCIETÀ PER AZIONI;
  - j) SERRAMAZZONI PATRIMONIO SRL A SOCIO UNICO;
  - k) SETA SRL;
  - l) ACQUEDOTTO DEL DRAGONE IMPIANTI SRL; ciò, sino alla scadenza del contratto d'affitto di ramo d'azienda stipulato il 12.9.2008 con Hera spa, della durata di anni 15, valutato che sino ad allora si prevedono risultati positivi per circa € 200.000,00 al netto d'imposte, ed alla luce di quanto disposto dalla legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 724 e 725), secondo cui è prorogata alla fine del 2021 il termine previsto per la liquidazione delle quote delle società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio utile nel triennio precedente alla ricognizione (quale Acquedotto del Dragone Impianti srl); dopodiché, si procederà a scioglimento e messa in liquidazione della società;
- 4) di approvare le n. 11 allegate schede di informazioni (dati esercizio 2019) riferibili alle società oggetto di analisi nel quadro degli adempimenti previsti dal TUSP, come da modelli elaborati dal MEF-Dipartimento del tesoro, da utilizzare per rendere il presente provvedimento completo e di agevole comprensione (Allegati 1/11);
- 5) di procedere, con successivo atto, a dettare appositi indirizzi alle suindicate società, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 19, D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, avendo cura di fissare obiettivi specifici, annuali e pluriennali, in termini di contenimento delle spese, tenuto conto dell'attività prodotta in favore degli enti partecipanti alla società in house e dei soggetti terzi, in un'ottica di efficienza ed economia di scala, nonché di realizzazione dello scopo di

lucro (compatibilmente con l'attività espletata), evidenziando in particolare, relativamente alla società Serramazzone Patrimonio srl, la necessità ampliare la propria capacità di offerta sul mercato, procedendo, ad esempio, ad abilitarsi ai Bandi del Mercato Elettronico della P.A. nella categoria merceologica di riferimento;

- 6) di trasmettere il contenuto del presente atto al MEF in via telematica, a mezzo apposito applicativo web, non appena disponibile, nonché alle società di cui al precedente punto n. 3).

Successivamente, con separata votazione

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Disposta la votazione, avvenuta per appello nominale a cura del Vicesegretario e voto palese mediante affermazione vocale–audio, si ottiene il seguente risultato:

- Consiglieri presenti n.12;
- Consiglieri votanti n. 9;
- Voti favorevoli n. 9;
- Voti contrari n. 0;
- Astenuti n. 3: Marzani Francesca, Guaitoli Paola e Venturelli Maria Chiara.

Visto l'esito della votazione,

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

# COMUNE DI SERRAMAZZONI

Provincia di Modena

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2020 DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

---

---

---

Lì, 22.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cristina MONTANARI

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

---

---

---

Lì, 22.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Cristina MONTANARI



# **COMUNE DI SERRAMAZZONI**

Provincia di Modena

## **DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 80 del 31/12/2020**

OGGETTO:

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2020 DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO  
IL SINDACO  
BARTOLACELLI CLAUDIO**

**FIRMATO  
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
MONTANARI CRISTINA**

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Serramazzoni, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.*